



la tua mobilità



Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile
Ciclomotori e Motocicli
Nuova 1° Global Linea Veicoli

Modello 14-000000087 - Ed. 01.07.2017

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **LA
FONDIARIA**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it





INDICE

	PAG.
Nota Informativa	1 di 19
Condizioni Generali di Assicurazione	1 di 45
Vincoli	17 di 45
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi non compresi nell'Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile	20 di 45
Condizioni Speciali di Assicurazione	23 di 45
E) Franchigia Fissa ed Assoluta	24 di 45
G) Maggiorazione Del Premio Per Sinistrosità - Peius	25 di 45
H) Bonus/Malus due ruote per Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motoveicoli e Motoslitte	28 di 45
Fonti Normative	36 di 45
Informativa al Cliente	1 di 4



NOTA INFORMATIVA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI NUOVA 1ª GLOBAL

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI (Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2015, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.561.726.646,53, con capitale sociale pari ad € 2.031.445.959,93 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.973.947.985,60. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2015, determinato come rapporto tra l'ammontare del capitale disponibile e l'ammontare del capitale richiesto dalla normativa vigente alla medesima data, riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,96. [L'indice di solvibilità riferito alla gestione Vita è pari a 1,99]. Si evidenzia che in data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015. n. 74 - che ha recepito la Direttiva 2009/138/CE e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e dagli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015, che integrano la direttiva citata. Sulla base della nuova disciplina Solvency II, che innova profondamente i criteri di determinazione del capitale disponibile e del capitale richiesto, l'indice di solvibilità di UnipolSai alla data del 1° gennaio 2016 è pari a 2,15.



B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL *RISCHIO*)

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

AVENTE DIRITTO

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestazione* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario* del veicolo, l'*Usufruttuario*, l'*Acquirente* con patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione finanziaria).

BANCA DATI

La banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – ***www.consap.it***).



CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MORA

Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* – successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Alla luce dell'articolo 170 bis del *Codice* la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.



NORME TARIFFARIE

Le norme di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO

Somma dovuta dal *Contraente* a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.



RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il ripristino del veicolo, da parte di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TARIFFA

L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio* RC Auto determinato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* in vigore al momento della stipulazione o dell'eventuale rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

3. Coperture assicurative offerte

La copertura offerta assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'*Assicurato* ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H.

Si può scegliere di pattuire l'applicazione di una *Franchigia*, con riduzione del *Premio*. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (*Franchigia* Fissa ed Assoluta).



AVVERTENZA

Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree Aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del ciclomotore/motociclo a gare o competizioni sportive (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA

Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa

Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa”, 3 “Estensione territoriale” e 6 “Determinazione del premio-comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 9 “Sospensione in corso di contratto”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA

Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA

Come previsto dall’art. 170 bis del Codice, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.



Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo RC Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

3.1 Estensioni della copertura

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;

K) Rinuncia alla rivalsa per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette Condizioni Aggiuntive.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si ricorda che la garanzia non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - a) il *Proprietario* del veicolo, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio* ed il *Locatario* nel caso di veicolo concesso in Leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo "Fonti Normative" del contratto di assicurazione ed all'articolo 129 del *Codice*.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



AVVERTENZA

In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze, salvo diversi accordi, presso l'Agenzia o il punto di vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 4 - "*Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per le *Polizze* a *Libro Matricola*, che assicurano flotte di veicoli, il *Premio* può essere soggetto a regolazione annuale con le modalità indicate in *Polizza* cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Il *Premio* può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Si segnala che il *Premio* viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla *Tariffa*, come per esempio l'età del *Proprietario*.

L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI all'intermediario. La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 14 "Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo", e 15 "Distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

7. Informativa in corso di contratto

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI trasmette al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito alla data di scadenza del contratto.



8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito

L'*Attestazione*, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del *Rischio* da assicurare e quindi per stabilire un *Premio* corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 "*Attestazione dello stato del Rischio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 all'interno di un'Area Riservata è disponibile per il *Contraente* e per gli altri *Aventi diritto* - almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale - l'*Attestato* di rischio relativo alla copertura assicurativa RC auto ove presente nel contratto; in particolare per il *Contraente* tale documento viene messo a disposizione nell'area riservata di Home Insurance. In aggiunta a questa modalità il *Contraente*, e gli altri *Aventi diritto* se differenti, possono richiedere la consegna dell'*Attestato* di rischio anche tramite posta elettronica, che avverrà entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, facendone richiesta a www.unipolsai.it/servizio-clienti.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H -, sull'*Attestazione* rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nell'Allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RC di ciascuna Compagnia. Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:

- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura (acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto ➤ classe di merito CU 14.
- Negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CU, quest'ultima viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*.



Anni senza <i>Sinistri</i>	Classe di Merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- N.B.: ➤ non sono considerati anni senza *Sinistri* quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
 ➤ non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità* principale provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ➤ per ogni *Sinistro* viene applicata una maggiorazione di due classi.

Nel caso in cui venga assicurato un ciclomotore/motociclo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura o l'acquisto, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU.

Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest'ultima sia compatibile con quanto è previsto dalle condizioni di assicurazione applicate alla *Polizza*.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DI INTERNA

La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso l'Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (www.unipolsai.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

La Condizione Speciale H – Bonus/Malus “Due Ruote” delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che, per ciclomotori e motocicli, la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura/l'acquisto per i ciclomotori (punto 2.1) (***invariata rispetto a quanto previsto dall'Allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4/2006***). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale H dal punto 2 al punto 9.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

La Condizione Speciale H prevede il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:



- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze a Libro Matricola*);
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare Convivente* del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

9. Recesso

La previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all'allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell'art. 170 bis del Codice, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.

11. Regime fiscale

Sul *Premio* imponibile di *Polizza* si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del *Premio RcAuto*) che sono a carico del *Contraente* e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:

Garanzia	Aliquota
RC Auto	12,5 % (*)

AVVERTENZA

Imposta sulla Rc Auto

(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 (c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale), dispone che le Province potranno applicare, in loro piena autonomia, **una variazione in misura**



non superiore a 3,5% punti percentuali in aumento o in diminuzione, dell'aliquota base del 12,5% della garanzia RC Auto.

Le variazioni di aliquota introdotte dalle Province vengono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione Fiscalità Locale – Imposta RC Auto, ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione. Decorso tale termine tutti i pagamenti di premi assicurativi RC Auto riferibili alle Province che hanno variato l'aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.



C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

Ai sensi dell'articolo 143 del Codice in caso di *Sinistro* il *Contraente* ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* o all'Agenzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (*Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro*) fornito da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*. **Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

AVVERTENZA

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del *Codice* e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 (per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, la procedura si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153),
- il risarcimento del danno subito dal *Terzo* trasportato, si rinvia all'articolo 141 del *Codice*,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del *Codice*.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazioni devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei *Sinistri*.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'impresa deve procedere all'offerta oppure deve comunicare all'*Assicurato* i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- > per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di *Denuncia del Sinistro* (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
- > nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.



L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di *Risarcimento* diretto, l'impresa deve formulare l'offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia del Sinistro* da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l'offerta, l'impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'offerta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

Ricordiamo che sul sito internet di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (www.unipolsai.it) è possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del *Codice*.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si resti coinvolti in un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all'indirizzo:



CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano
Via Yser, 14 - 00198 Roma
mail: richieste.centro@consap.it
fax: +39 06 85796270
telefono: +39 06 85796415

o accedere al sito Internet: <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazioneitaliano>.

In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.: se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel [sito web dell'UCI](#)).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'IVASS e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato oppure in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*.

14. Facoltà del *Contraente* di rimborsare l'importo liquidato per un *Sinistro*

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del *Premio*, si può decidere di rimborsare alla ***Consap* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) o a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (per gli altri *Sinistri*)** l'importo di uno o più *Sinistri* liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.



Tale facoltà potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale** (articolo 11 Condizione Speciale H “Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri liquidati*”).

15. Accesso agli atti dell'impresa

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell'articolo 148 del *Codice* – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l'impresa abbia presentato denuncia o querela.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del *Codice* e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, oppure gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'impresa gestitaria, di cui al punto 12.

16. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:



UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al



procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

- procedura di negoziiazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale

Matteo Laterza

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI

(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto
Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005

“Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)



ARTICOLO 1 - **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le **Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario* del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;**
6. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Proprietario* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione



obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 2 - **ESCLUSIONI E RIVALSA**

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

ARTICOLO 3 - **ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vatica-



no, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed **entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale è stato pagato il *Premio* o la rata di *Premio*. Inoltre:

- per le scadenze intermedie di *Premio* trova applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* interessate;
- per le scadenze di annualità, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del *Periodo di assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - **Esclusioni e rivalsa**.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.



L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente*, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, oppure da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al *Terzo*, in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e terminano *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.



ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il **Contraente** è tenuto a comunicare immediatamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non elaborerà l'Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione e Carta Verde.** **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione**



ne e purché i predetti documenti siano stati restituiti.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto **è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione* in corso con *Premio* pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, il *Premio* non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

Decorso diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** procede



inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della riattivazione del contratto, il *Premio* viene determinato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo* di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evo-



lutive previste dalle Condizioni Speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per ciclomotori, quadricicli e motocicli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. **È esclusa la presentazione in via telematica.**

In ogni caso **deve essere presentata *Denuncia del Sinistro*** redatta sul modulo, fornito da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia del Sinistro* come sopra indicati può comportare per *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia del Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:



- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* lo richieda.

ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, ha durata annuale o su richiesta dell'*Assicurato* di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

I contratti di durata inferiore all'anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* **è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.**

Il *Contraente* deve inoltre consegnare a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* copia della denuncia presentata all'Autorità competente.



Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 9 – Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario* del veicolo rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 15 - ***DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO***

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* **è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.**

Il *Contraente* deve inoltre consegnare a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*:

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatri-



- colazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario* del veicolo distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti**. Qualora certificato di assicurazione/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione).

Per i contratti di durata inferiore ad un anno *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo**.

ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al *Contraente* e, se persona diver-



sa, all'*Avente diritto*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'Impresa di Assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* all'*Attestazione*;
- il numero di *Polizza*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria*, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole *Bonus/Malus* che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato n.2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);

Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - *Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius* viene indicato:

- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
- il richiamo al *Peius* qualora tale maggiorazione sia dovuta;



- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato n.2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** consegna telematicamente al *Contraente* e, se persona diversa, *all'Avente diritto*, l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo* di osservazione risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* consegna telematicamente l'*Attestazione* su richiesta del *Contraente* e:

- **non elabora l'*Attestazione* per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.** Per tali veicoli l'*Attestazione* viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della *Polizza*;
- elabora l'*Attestazione* in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il *Periodo* di osservazione risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in *Coassicurazione* con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* viene consegnata telematicamente dalla delegataria.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* elabora l'*Attestazione* nel caso di:**

- **contratti sospesi, qualora il *Periodo* di osservazione non risulti concluso;**
- **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **contratti, o *Applicazioni*, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

Validità dell'Attestazione

La validità dell'*Attestazione* è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'ultima *Attestazione* conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione



che il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata. In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'*Attestazione* non è più valida.

ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* vi provvede **previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato di assicurazione si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita del certificato di assicurazione è dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento il **Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato o una copia della *Polizza* su richiesta ed a spese del *Contraente* e può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Se la perdita della *Polizza* è dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento, **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.



ARTICOLO 20 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA

Qualora il *Contraente Assicurato* abbia dichiarato in *Polizza* di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i *Sinistri* che rientrino nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* o dalle *Norme Tariffarie* ed indicata in *Polizza*. Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* non sia responsabile neppure parzialmente in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della *Polizza* per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla *Polizza* sostituyente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle *Norme Tariffarie*.**

L'indennizzo corrisposto da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN *LEASING*

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in un'unica soluzione, dell'intero *Premio* di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di *Leasing*)

La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile. Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del *Premio* di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di *Leasing*)

La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.



In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in un'unica soluzione, dell'intero *Premio* di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.



CLAUSOLA N. 4 (pagamento del *Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale*)

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** si obbliga per la durata della Polizza stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute nonché l'eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza naturale;
- d) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato** rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, **l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA
DI *RISCHI* NON COMPRESI
NELL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE**



Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria (Leasing)* a dipendenti o collaboratori anche occasionali, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa:



- nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza* nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, ***purché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.***

U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospensione in corso di contratto consente – al massimo due volte per annualità assicurativa - la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, le motoslitte, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.

W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospensione in corso di contratto consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione **purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].**



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE



Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a FONDIARIA-SAI, FONDIARIA-SAI divisione La Fondiaria o divisione Sai devono intendersi relativi alla Società FONDIARIA-SAI S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
--

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.



G) MAGGIORAZIONE DEL *PREMIO* PER SINISTROSITÀ - *PEIUS*

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del *Premio* per sinistrosità - *PEIUS*, che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

2. APPLICAZIONE DEL *PEIUS*

Se nel *Periodo di osservazione* vengono pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con *Responsabilità* principale e quelli con *Responsabilità paritaria* con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del *Peius*.

3. VEICOLI GIÀ ASSICURATI IN PRECEDENZA

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità essa risulti dovuta.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con “*Franchigia* fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “*Peius*”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate – ai fini sia dell'applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l'applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

4. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 5 ANNI

Qualora all'atto della stipulazione della *Polizza* l'*Attestazione* non risulti presente nella *Banca Dati* si applicano le indicazioni riportate nell'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

In assenza di documentazione probatoria il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'Articolo n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della *Polizza*.



L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* applica sul contratto la maggiorazione del 25%, qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.**

5. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo"), si applica la maggiorazione del 25% se quest'ultimo contratto ne era gravato.

Qualora il veicolo non fosse già assicurato presso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonché l'eventuale ultima *Attestazione* conseguita sulla base della quale quest'ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia scaduto da più di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

6. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO

All' *Attestazione* è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.

8. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del *Peius* offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (per gli altri *Sinistri*) il rim-



borso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. **Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.**

9. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo* di osservazione in corso, purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTO-VEICOLI E MOTOSLITTE****1. PREMESSA**

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Due Ruote - che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* - che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del Premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00



La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO L'ACQUISTO

Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:

- ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.

Qualora si utilizzi un' *Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) - persona fisica - del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Sai o divisione La Fondiaria o da FONDARIA-SAI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote*;
- della classe di merito CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità in tutti gli altri casi

Il Contraente è tenuto, alternativamente, a consegnare:

- per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell'appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/ MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, de-



molizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purché l'ultima *Attestazione* conseguita sia in corso di validità:

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o presso FONDARIA-SAI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote.

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Familiare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.

Altri casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato.

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente, purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Familiare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.



3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE

Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:

- **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI in una formula diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote*
oppure

- non assicurati con **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI

il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità. Se l'*Attestazione* non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia fissa ed assoluta*" alla formula tariffaria "Bonus/Malus", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate - ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

5. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo") si applicano le seguenti disposizioni.

6.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI

Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello prece-



dente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote.

Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

6.2 ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. **Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

7. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI

Qualora all'atto della stipulazione della *Polizza* l'*Attestazione* non risulti presente nella *Banca Dati* si applicano le indicazioni riportate nell'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

In assenza di documentazione probatoria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'Articolo n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della *Polizza*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18 qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

8. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto dell'eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità* paritaria pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 2.



TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE

	Classe di merito di assegnazione in base a: - numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e - numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
Classe di merito di provenienza	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



9. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 **offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.

10. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

11. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitte - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI ovvero oppure alla classe di merito 14 negli altri casi.**

12. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipula-



zione del contratto benefici delle informazioni contenute nell'ultima *Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario* o ad un suo *Famigliare convivente*.

Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

13. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della *Franchigia*.**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.**

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI elabora una nuova *Attestazione*.



FONTI NORMATIVE

**CODICE CIVILE****Articolo 1888 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

**Articolo 1898 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)*

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 2054 – Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.



Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.



Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. *I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*
2. *L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.*
3. *L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.*
4. *L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. *Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.*
2. *L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.*



Articolo 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. *Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
 - a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*
 - b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
 - c) *ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

Articolo 134 – Attestazione sullo stato del rischio

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

1. *Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.*
2. *Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di*



rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. *Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.*
4. *L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.*

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. *In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.*
2. *La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.*
3. *L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.*
4. *Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.*
5. *L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.*
6. *In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di*



cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Articolo 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. *Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:*
 - a) *i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;*
 - b) *il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;*
 - c) *le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;*
 - d) *i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;*
 - e) *i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.*
2. *Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.*
3. *L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.*

Art. 170-bis. – (Durata del contratto)

1. *Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.*



Articolo 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. *Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:*
 - a) *la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;*
 - b) *la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;*
 - c) *la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale congruaggio del premio.*
2. *Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.*
3. *La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.*



Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice ... si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
(...)

Regolamento IVASS n° 9 del 19 maggio 2015

Art. 9 - (Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore)

1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.



INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI

**Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali**



Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità estremamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano.



e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e co-assicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra



Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

Modello 14-0000000087 - Ed.01.07.2017

